

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
385/2012/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2012, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E MODIFICA ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 MAGGIO 2009, ARG/GAS 64/09 (TIVG), RELATIVA ALL'ARTICOLO 11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2010, AGI 18/10 (di seguito: deliberazione AGI 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 31/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 31/11);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2011, AGI 11/11 (di seguito: deliberazione AGI 11/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/11);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 202/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 202/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 116/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 116/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 117/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2012, 263/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 263/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2012, 270/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 270/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 351/2012/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez IV, 25 novembre 2010, n. 7359/2010 e n. 7360/2010; 29 novembre 2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010; la sentenza del Tar Lombardia 4 maggio 2011, n. 1176/011.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito

dall'Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;

- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia;
- il Tar Lombardia, con le sentenze 7359/2010 e 7360/2010 del 25 novembre 2010; 7381/2010 e 7382/2010 del 29 novembre 2010; 1176/2011 del 4 maggio 2011, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso la deliberazione 79/07, ha ritenuto che le tutele definite dall'Autorità non soddisfino i predetti parametri; avverso tali pronunce l'Autorità, rispettivamente, con la deliberazione AGI 18/10 e con la deliberazione AGI 11/11, ha deciso di proporre appello;
- gli elementi di analisi della concorrenza del mercato della vendita risultano i medesimi di quelli presenti al momento dell'aggiornamento del primo, del secondo, del terzo e del quarto trimestre 2011, nonché del primo, del secondo e del terzo trimestre 2012, di cui rispettivamente alle deliberazioni ARG/gas 233/10, ARG/gas 31/11, ARG/gas 84/11, ARG/gas 132/11, ARG/gas 202/11, 117/2012/R/GAS e 270/12/ R/GAS, per cui si ritiene preferibile conformarsi all'indirizzo del Supremo Giudice amministrativo, anche in considerazione del fatto che il Tar Lombardia, nelle sentenze sopra citate, ha ritenuto corretta la scelta, allora assunta dall'Autorità, di orientare la propria azione in coerenza con le decisioni del Consiglio di Stato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 263/2012/R/GAS ha tra l'altro sostituito l'articolo 6 del TIVG, prevedendo, a partire dall'1 ottobre 2012, nuovi criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t , che hanno permesso di contenere l'aumento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il cliente finale, altrimenti registrato applicando i precedenti criteri di cui alla deliberazione 116/2012/R/GAS, in vigore fino al 30 settembre 2012.

In particolare la deliberazione 263/2012/R/GAS ha previsto:

- al comma 6.1, che la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t = [\alpha \times P_{TOP,t} + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

α è il peso attribuito al corrispettivo $P_{TOP,t}$ pari a 0,95:

- $P_{TOP,t}$ è l'indice calcolato ai sensi del successivo comma 6.3;
- $P_{MKT,t}$ è l'indice, espresso in €/GJ, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali *OTC* relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- al comma 6.2, che il corrispettivo QCI è determinato come somma delle quote:
 - a) QCI_{int} , a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n.164/00 e fissata pari a 0,461667 €/GJ;
 - b) QCI_{gross} , a copertura di altre partite relative all'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, comprensive di un'equa remunerazione dall'attività svolta e fissata pari a 0,468817 €/GJ;
 - al comma 6.3, che il corrispettivo $P_{TOP,t}$ è determinato mediante la seguente formula:

$$P_{TOP,t} = 6,707731 \times I_t - 0,259696$$
 dove l'indice I_t è l'indice dei prezzi di riferimento;
 - al comma 6.5, che l'elemento QEt e la componente $CCIt$ siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
 - l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del TIVG, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2012, è pari a 1,524;
 - l'articolo 8, del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
 - b) QTV_i , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
 - il medesimo articolo 8, del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione ARG/gas 155/11 ha tra l'altro:
 - istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, un corrispettivo unitario variabile CV^{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, il cui valore è stato inizialmente posto pari a zero (punti 10 e 11);
 - istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, alimentato dal predetto corrispettivo (punti 11 e 12);

- la deliberazione 351/2012/R/GAS ha tra l'altro previsto che, a decorrere dall'1 ottobre 2012, il valore del suddetto corrispettivo CV^{BL} sia posto pari a 0,001 euro/Smc.

RITENUTO:

- opportuno, al fine di evitare situazioni di incertezza per il sistema, garantire l'aggiornamento della componente CCI_t , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG;
- necessario, a tal fine, prevedere per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2012 un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,106167 euro/GJ dell'elemento QE_t , pari a 0,004090 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- necessario, con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2012, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG;
- necessario, con riferimento alla componente QOA , relativa agli oneri aggiuntivi di cui all'articolo 11 del TIVG, prevedere l'introduzione dell'elemento CV^{BL} pari al corrispettivo unitario variabile a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2012 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

- 1.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2012, i valori dell'elemento QE_t e della componente CCI_t di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2012 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2012, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,071746 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni al TIVG

- 3.1 Al comma 11.1 del TIVG, dopo la lettera d) è aggiunto:
 “e) elemento CV^{BL} , pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas.”
- 3.2 La Tabella 2 del TIVG è sostituita con la seguente Tabella:

Tabella n. 2
Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente <i>QOA</i>	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012 al 31/03/2012	Dal 01/04/2012 al 30/09/2012	Dal 01/10/2012
Elemento φ	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----	0,000402	0,000402
Elemento C_{CONR}	0,039564	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----	----	----
Elemento CV^{OS}	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717	0,000717	0,000717
Elemento CV^{BL}	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0,001000

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 La presente deliberazione e la nuova versione del TIVG, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dal presente provvedimento sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni